



COMUNE DI TORTOLÌ

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 25/2023

Del 09-05-2023

Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **9** del mese di **Maggio** alle ore **16:30**, il **DOTT. FRANCESCO CICERO**, nella sua qualità di Commissario Straordinario, nominato con Decreto del Presidente della R.A.S. n.21 del 10/03/2023, con l'assistenza della **Dott.Ssa Viridis Agnese** nella sua qualità di Segretario Comunale, ha assunto la seguente Deliberazione.

PREMESSO CHE:

sulla proposta riguardante l'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U.delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:



il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;



il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri della Giunta Comunale

VISTA la proposta di deliberazione n. 33/2023, del Responsabile dell'Area, munita del visto istruttorio a firma del Responsabile dell'Area;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile dell'Area Finanze e Tributi, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile dell'Area Finanze e Tributi, per quanto concerne la regolarità contabile;

ESAMINATA la proposta che, nella parte narrativa e motiva, viene di seguito trascritta:

VISTO l'art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" a mente del quale "... i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...";

VISTO il vigente "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno" approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 09/05/2023;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50: "... A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (...) possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno (...) ...";

RITENUTO conseguentemente opportuno approvare in coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma 7, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96 e sia con l'art. 3 della Legge n. 212/2000 la misura tariffaria;

CONSIDERATO che il presente atto risulta propedeutico all'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente (D.U.P. 2023 – 2025 e Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025);

CONSIDERATO che:

- l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19/04/2023, pubblicato sulla G.U., Serie generale, n. 97 del 26/04/2023, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali è stato differito al 31/05/2023, autorizzando gli Enti Locali all'esercizio provvisorio del Bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO di deliberare in conformità,

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE per l'anno 2023, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui alla **TABELLA A**), in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di settore;

TABELLA A

ALBERGHIERO	
CLASSIFICAZIONE	TARIFFA (a persona per pernottamento)
Alberghi da 1 a 2 stelle	€ 1,00
Alberghi 3 stelle	€ 1,50

Alberghi da 4 a 5 stelle	€ 2,00
RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE	
CLASSIFICAZIONE	TARIFFA (a persona per pernottamento)
Villaggio Vacanze da 1 a 2 stelle	€ 1,00
Villaggio Vacanze 3 stelle	€ 1,50
Villaggio Vacanze da 4 a 5 stelle	€ 2,00
Villaggio Turistico da 1 a 2 stelle	€ 1,00
Villaggio Turistico 3 stelle	€ 1,50
Villaggio Turistico da 4 a 5 stelle	€ 2,00
RICETTIVE ARIA APERTA	
CLASSIFICAZIONE	TARIFFA (a persona per pernottamento)
Aree sosta caravan	€ 1,00
Autocaravan e simili	€ 1,00
Campeggi di transito	€ 1,00
Camping 1-2 stelle	€ 1,00
Camping 3 stelle	€ 1,50
Camping 4-5 stelle	€ 2,00
RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE	
CLASSIFICAZIONE	TARIFFA (a persona per pernottamento)
Case e appartamenti per vacanze	€ 1,50
Case per ferie	€ 1,50
Ostelli	€ 1,50
Affittacamere	€ 1,50
Residence vacanze	€ 1,50
Attività di alloggio e prima colazione B&B	€ 1,50
Agriturismo	€ 1,50
Strutture di turismo rurale	€ 1,50
Boat Hotel e Condhotel	€ 1,50
UNITA' IMMOBILIARI	
CLASSIFICAZIONE	TARIFFA (a persona per pernottamento)
Non adibite ad abitazione principale concesse in locazione – ovvero in comodato con finalità turistiche ai sensi dell'Art.1, comma 2, lett. C della legge 431/98 o in locazione breve ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50/217;	€ 1,50

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, inserito dall'art. 15-bis, c. 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34: “... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...”;

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. CICERO FRANCESCO

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VIRDIS AGNESE

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*